

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1995

Modifica dell'articolo 6 ed abrogazione dell'articolo 10, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, riguardante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende rimediare alla situazione determinata dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, la quale ha creato notevoli difficoltà nello svolgimento delle attività musicali dell'Istituzione dei concerti e del teatro lirico «Giovanni Pierluigi da Palestrina» di Cagliari.

In data 14 novembre 1940 fu stipulata fra il Ministero dell'Educazione Nazionale ed i comuni di Cagliari, Iglesias ed Oristano, nonché con l'amministrazione provinciale di Cagliari, una convenzione che fu approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

L'articolo 17 di detta convenzione stabiliva che la *ex* «Fondazione dei concerti di musica da camera» di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1571, restava «annessa al Conservatorio di musica di Cagliari», assumeva la denominazione di «Istituzione per i concerti del regio Conservatorio di musica di Cagliari», acquisiva gestione autonoma e subiva, di diritto, il direttore del conservatorio come direttore artistico.

Con la legge 14 agosto 1967, n. 800, lo Stato ha disposto un «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali». L'articolo 6 di tale legge riconosce undici enti lirici autonomi e due istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio di Cagliari, la quale, alla data di entrata in vigore della legge, assumeva la denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina» fermo restando il disposto dell'articolo 17 della citata convenzione.

L'articolo 10, inoltre, stabilisce che «... è presidente dell'ente autonomo lirico il sindaco del Comune in cui esso ha sede».

L'Istituzione dei concerti di Cagliari è invece presieduta dal presidente del Conservatorio. Ancora, l'articolo 12 dispone, in contrasto con il disposto dell'articolo 17 della citata convenzione, che «... il direttore artistico è nominato dal consiglio di amministrazione ... che ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione».

Da tutto ciò risulta evidente che:

a) solo all'istituzione cagliaritana si impedisce la scelta autonoma del direttore artistico che resta in carica per tutto il periodo in cui esercita la sua funzione di direttore del conservatorio anche qualora non abbia la qualità di «...musicista rinomato e di comprovata competenza teatrale...» (prevista dall'articolo 12 della legge n. 800 del 1967;

b) solo all'Istituzione cagliaritana si fa l'affronto di non avere a suo legittimo presidente il sindaco della città, nonostante il consiglio comunale sia proponente del sovrintendente, il quale rappresenta la figura di maggior prestigio e responsabilità dell'istituzione, e di ben tre consiglieri di amministrazione.

Al fine di armonizzare la strutturazione dell'istituzione cagliaritana a quella degli altri enti lirici, rendendola effettivamente autonoma dal locale conservatorio, il cui presidente e direttore artistico sono attualmente presidente e direttore artistico dell'istituzione medesima, si propone la modifica dell'articolo 6 e l'abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 800 del 1967 mediante l'annullamento del richiamo dell'articolo 17 della summenzionata Convenzione. Tale anomalia (cioè la nomina del presidente e del direttore artistico) attribuisce in sostanza ad un Ministero non competente (quello della pubblica istruzione) la nomina di organi compresi nella sfera dell'*ex* Ministe-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro del turismo e dello spettacolo. In sostanza: nominando il direttore ed il presidente del conservatorio, il Ministro della pubblica istruzione nomina automaticamente, nelle stesse persone, il direttore artistico ed il presidente dell'ente lirico cagliaritano. Tali nomine, fatte per investitura gerarchica, sono poi praticamente *sine die*: che siano o meno adatti al posto che ricoprono nell'ente lirico, direttore artistico e presidente restano in carica sinché mantengono le loro posizioni nel Conservatorio. Si può inoltre notare che con questo meccanismo antidemocratico il consiglio d'amministrazione dell'ente lirico è privato di un membro del consiglio stesso, oltre ovviamente che del direttore artistico (articolo 13, lettera l).

Tali norme non hanno alcun senso, e la loro *ratio* è da ricercare nel fatto che chi era alla guida del Conservatorio alla nascita della legge n. 800 del 1967 intendeva mantenere il suo potere anche all'interno del nascente ente lirico, considerando che l'attività dell'ente era limitata ad un paio di mesi all'anno ed il conservatorio aveva fra 300 e 400 allievi.

Il riferimento operato dalla legge n. 800 del 1967 (articolo 6, secondo comma) al regio decreto del 1941, attraverso cui si mantiene l'identità direttore artistico-direttore del conservatorio, è assurdo in se stesso, oltre che in contraddizione con la parte restante della legge. Recita infatti l'articolo 17 della convenzione, che la cosiddetta legge «Corona» fa suo: «Rimane annessa al Conservatorio di musica di Cagliari la Fondazione dei concerti di musica da camera di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1571, e ciò al fine di completare la cultura musicale dei giovani del Conservatorio e di avviare i meritevoli alla carriera artistica.

La Fondazione assumerà la denominazione di "Istituzione per i concerti del Regio Conservatorio di musica di Cagliari" ed avrà una gestione autonoma. Il funzionamento di essa sarà stabilito con decreto Ministeriale di concerto fra i Ministri competenti.

Il direttore del Conservatorio è di diritto direttore artistico. È anche direttore dell'orchestra dell'"Istituzione per i concerti del conservatorio" se eserciti tale attività.

Valgono a favore dell'Istituzione gli obblighi assunti dal comune con l'articolo 3, lettere f) e g) della presente convenzione» (regio decreto n. 634 del 12 gennaio 1941, XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941).

Si noti che la legge n. 800 del 1967, fa suo tutto questo articolo, sì che, se esso dovesse sul serio essere applicato integralmente, l'ente lirico di Cagliari dovrebbe avere funzioni didattiche («... completare la cultura musicale dei giovani del conservatorio ed avviarli alla carriera artistica»), dovrebbe fare attività precipuamente cameristica, dovrebbe chiamarsi «Istituzione per i concerti del regio conservatorio». È invece chiaro che operava, nel 1941, in una realtà ben diversa dalla attuale.

La logica vorrebbe che quelle stesse ragioni che per tutti gli enti lirici indicano nel sindaco della città il presidente dell'ente ed attribuiscono al consiglio d'amministrazione la libera scelta del direttore artistico, debbano valere anche per Cagliari. Ciò è possibile attraverso la semplice modifica dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

Il presente disegno di legge non comporta alcun ulteriore onere finanziario giusto il disposto dell'articolo 12 della citata legge n. 800 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente: «Art. 6 - *Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.* - 1. Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione "Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina".

2. È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.